



VERBALE DI PIGNORAMENTO MOBILIARE

(art. 521 bis c.p.c.)

Oggi.....,

A richiesta di

codice fiscale o partita IVA

rappresentato e difeso dall'avv.

premesso che l'istante è creditore del sig.

codice fiscale:; nato il

a prov.;

residente in prov. di, in via

in virtù di

della capital somma di €.;

Visto l'atto di precetto notificato al debitore in data, con il quale veniva intimato il pagamento, entro dieci giorni, della complessiva somma di €., oltre interessi, spese e competenze successive.

Tutto ciò premesso, essendo inutilmente trascorso detto termine, munito dei sopradescritti atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto al su indicato Ufficio, visto l'art. 521 bis del codice di procedura civile ho sottoposto a pignoramento il seguente autoveicolo / motoveicolo / rimorchio, che è risultato a lui intestato nel pubblico registro automobilistico come da certificazione depositatami dal creditore procedente ovvero come risultante della ricerca da me effettuata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.:

Descrizione del bene oggetto del pignoramento:

marca veicolo:

tipo veicolo: cilindrata cm³

denominazione commerciale:

n° di targa:; n° di telaio:

anno di prima immatricolazione:

E, pertanto

CRONOLOGICI

Mod.E n.....

Mod.F n.....

Mod.C n.....

SPECIFICA

Diritti €

Trasf. Km. ___ €

10% SU Trasf. €

TOT. €

Li

10% versato in modo virtuale

L'UFF.GIUD.

.....

COMPENSO SPETTANTE

a scaglioni

(articolo 122 DPR 1229/1959 - liquidato dal Giudice sulle somme sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita)

Table with 2 columns: Amount range and Interest rate. Rows include: Fino ad € 10.000 (6% o 5%), Da € 10.000,01 fino a € 25.000,00 (4% o 2%), Oltre € 25.000 (3% o 1%), and TOTALE.

Nel calcolo del compenso ex art. 122 DPR 1229/1959, si tenga conto che: - non può essere superiore al 5% del valore del credito; - in caso di conversione è ridotto alla metà; - in caso di estinzione o di chiusura anticipata, il compenso, ridotto alla metà, è a carico del creditore ed è calcolato sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

INGIUNGO

al sig. _____, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per il quale si procede, i beni sopra descritti ed i frutti di essi.

● A tal fine, notifico il presente verbale al sopraindicato debitore, **intimandogli di consegnare, entro dieci giorni, all'IVG - Istituto Vendite Giudiziarie - di Verona, presso la sua sede sita in Pisa in Via del Brennero, il bene pignorato, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso del medesimo,**

● Avverto il debitore sig. _____ che egli, col pignoramento, è costituito custode del bene pignorato e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. La qualità di custode comporta l'assunzione di tutte le responsabilità inerenti tale funzione, ivi comprese quelle previste dal vigente codice penale (in particolare: art. 388 c.p. ⁽¹⁾). La qualifica di custode permarrà sino al momento della consegna all'IVG - Istituto Vendite Giudiziarie - del bene pignorato.

● Lo avverto, altresì, che decorso il termine di cui sopra, gli organi di polizia che accerteranno la circolazione del bene pignorato procederanno al ritiro della carta di circolazione, con relativi titoli e documenti circa la proprietà e l'uso del bene pignorato e lo consegneranno all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

● Contestualmente,

AVVERTO

- il debitore che, ai sensi dell'art.495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, depositando in cancelleria, a pena di inammissibilità,

(¹) Art. 388 c.p.: Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione...

prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'art.530 c.p.c., specifica istanza, unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Inoltre,

AVVERTO

altresì il debitore che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

Infine, lo

INVITO

ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice dell'esecuzione mobiliare.

Pisa, li

L'ufficiale giudiziario

Relazione di notifica

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Pisa, su istanza dell'avv. _____, nella sua qualità di proc. e dom. del sig. _____, ho notificato il su esteso atto di pignoramento a:

- sig. _____, residente

in _____, via _____

consegnandogliene copia certificata conforme